

Edizioni Sonda srl, 2018 - Milano



Il testo ufficiale dell'ONU
**CONVENZIONE
INTERNAZIONALE SUI
DIRITTI DELL'INFANZIA**

Preambolo

1

Gli **Stati parti** alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciati, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita od ogni altra circostanza,

Rammentando che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un'assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare e in un clima **di felicità, di amore e di comprensione**,

2

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

3

Tenendo presente che la necessità di concedere una **protezione speciale** al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella **Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo** adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare agli articoli 23 e 24 -, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

4

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita»,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regione di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle **tradizioni e dei valori culturali** di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

5

PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo **ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni**, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

6

Articolo 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di **discriminazione** o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

7

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'**interesse superiore del fanciullo** deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità del fanciullo e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

8

Articolo 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.

Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

9

Articolo 5

Gli Stati parti rispettano le **responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori** o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

116

10

Articolo 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un **diritto inerente alla vita**.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Articolo 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a osservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua **identità** o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

11

Articolo 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo **non sia separato dai suoi genitori** contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.

12

Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, per esempio **quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo** oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

13

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di fare conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la **separazione** è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

14

Articolo 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda o per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il **diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio Paese**. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

15

Articolo 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli **spostamenti ed i non-ritorni illeciti** di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

16

Articolo 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il **diritto di esprimere liberamente la sua opinione** su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

17

Articolo 13

1. Il fanciullo ha il diritto alla **libertà di espressione**. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

18

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14

19

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla **libertà di pensiero, di coscienza e di religione**.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla Legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Articolo 15

20

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla **libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente**.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16

21

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di **interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata**, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Articolo 17

22

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa **accedere ad una informazione** ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di **libri per ragazzi**;

d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a **proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere** in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

24

Articolo 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di **istituzioni, istituti e servizi** incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

25

119

Articolo 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la **violenza sessuale**, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

26

Articolo 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dallo Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale **protezione sostitutiva** può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafala di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

27

Articolo 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'**adozione** si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bam-

28

bino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo avere acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione, oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di **adozione all'estero**, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

29

120

Articolo 22

30

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di **rifugiato**, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre od ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre od ogni altro familiare sono irrimediabilmente, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23

31

1. Gli Stati parti riconoscono che i **fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati** devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

32

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di **cure speciali** ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito

ogniquale volta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa **integrazione sociale** ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo **scambio di informazioni** pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del **miglior stato di salute possibile** e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto, ed in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i fanciulli l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) **lottare contro la malattia e la malnutrizione**, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione infantile, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di **pianificazione familiare**.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le **pratiche tradizionali pregiudizievoli** per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

33

34

121

35

36

37

38

Articolo 26

39

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della **sicurezza sociale**, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27

122

40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad **un livello di vita sufficiente** per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'**alloggio**.

41

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al recupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tenere conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure alla conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28

42

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'**educazione**, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

43

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di **insegnamento secondario** sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

44

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la **disciplina scolastica** sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

45

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la **cooperazione internazionale nel settore dell'educazione**, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze

scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo **sviluppo** delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare nel fanciullo il rispetto dei **diritti dell'uomo** e delle libertà fondamentali, e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene ad una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di fare uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31

1. Gli Stati Parti riconoscono al fanciullo il **diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco** e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di **essere protetto contro lo sfruttamento economico** e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo.

A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

46

47

123

48

49

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni di impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Articolo 33

50

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'**uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope**, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di tali sostanze.

124

Articolo 34

51

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di **sfruttamento sessuale** e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni misura adeguata a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Articolo 35

52

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il **rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli** per qualunque fine e sotto qualunque forma.

Articolo 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37

53

Gli Stati parti vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a **tortura o a pene o trattamenti crudeli**, inumani o degradanti. Né la **pena capitale** né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone in età inferiore a diciotto anni;

54

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'**imprigionamento** di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di

contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi ad un tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Articolo 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di **conflitto armato**, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

55

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non abbia raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di **proteggere la popolazione civile** in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

56

Articolo 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il **riadattamento fisico e psicologico** ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture od ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

57

Articolo 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto **colpevole di reato penale** il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età, nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

58

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere **ritenuto innocente** fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

59

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di **beneficiare di un'assistenza legale** o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

60

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competente, indipendente ed imparziale per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,

nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

61

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter **ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa** di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

VI - farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

62

a) di stabilire un'**età minima** al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Articolo 41

63

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica **disposizioni più propizie** all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.



SECONDA PARTE

Articolo 42

Gli Stati parti si impegnano a **fare largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione**, con mezzi attivi ed adeguati sia agli **adulti** che ai **fanciulli**.

64

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un **Comitato dei Diritti del Fanciullo** che adempie alle funzioni definite in appresso.

65

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

66

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non potere più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Articolo 44

67

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, **rapporti** sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono, se del caso, indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del Paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Articolo 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

68

a) Le Istituzioni specializzate, il **Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia** e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e **raccomandazioni** generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

69



129

TERZA PARTE

Articolo 46

La presente Convenzione è aperta alla **firma** di tutti gli Stati.

70

Articolo 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di **ratifica** saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

71

Articolo 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione **entrerà in vigore** il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

72

Articolo 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di fare sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati

parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

130

Articolo 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

La **Convenzione**, nella sua redazione in lingua inglese, parla di diritti dei «children», cioè degli esseri umani dalla nascita ai diciotto anni, quindi fino alla maggiore età. In italiano viene tradotta con l'espressione «fanciulli», ma si riferisce ai **bambini**, ai **ragazzi** e agli **adolescenti** non ancora in grado di esercitare in piena autonomia le proprie responsabilità civili, sociali e umane.

NOTE

1 Stati parti

Con questa espressione si indicano i Paesi che hanno accettato la Convenzione. Alla fine del 2009, in occasione del ventesimo anniversario della sua adozione, 193 Stati del mondo hanno deciso di rispettarla. Gli Stati parti si impegnano ad adattare le proprie leggi al testo della Convenzione.

2 Felicità, amore e comprensione

Nessun bambino può crescere e svilupparsi se non è felice, se nessuno lo ama e lo capisce. Ciò vale per i più piccoli, ma anche per gli adolescenti, nonostante esprimano questo bisogno in modo diverso.

3 Protezione speciale

I bambini hanno bisogno di essere protetti in modo speciale perché sono più deboli degli adulti e la loro inesperienza li rende più esposti a specifici pericoli: si può trattare di rischi fisici, ma a volte anche di minacce per il loro sviluppo psicologico.

4 Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

Nel 1959 le Nazioni Unite hanno adottato una Dichiarazione affinché tutti gli Stati che ne facevano parte rispettassero i diritti dei bambini. Ma la Dichiarazione si è rivelata insufficiente, in quanto i Paesi non erano obbligati a obbedirle. È per questo che è stata scritta una Convenzione: come ogni trattato internazionale, i Paesi firmatari sono obbligati a rispettarla, anche se la situazione non è del tutto perfetta. Ci vorrà ancora del tempo infatti prima che il trattato venga applicato realmente dappertutto.

5 Tradizioni e valori culturali

Ogni Paese ha abitudini proprie per educare i bambini, sviluppatasi dalla sua storia e dalle sue tradizioni. La Convenzione non chiede agli Stati di rinunciarvi, a meno che tali abitudini e tradizioni non facciano del male ai bambini.

6 Ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni

Chi è «fanciullo»? La Convenzione dice che lo sono tutti gli esseri umani, maschi e femmine, con un'età inferiore a 18 anni. Quindi, con questo termine vengono indicati anche gli adolescenti. Tutto il testo spiega come bisogna proteggerli a ogni età, fino al momento in cui diventano maggiorenni.

7 Discriminazione

La Convenzione stabilisce che tutti i bambini hanno gli stessi diritti, qualunque sia la loro età, il Paese in cui vivono, il colore della pelle, la lingua in cui parlano, che siano maschi o femmine, disabili o in perfetta salute, orfani, abbandonati ecc. Se non vengono trattati allo stesso modo per una qualsiasi di queste ragioni, allora si dice che sono «discriminati», e la Convenzione lo vieta in modo categorico.

8 Interesse superiore del fanciullo

Molte persone prendono delle decisioni per i bambini: i loro genitori, la scuola, le amministrazioni, qualche volta anche i tribunali. Per ciascuna di esse bisogna cercare sempre la soluzione migliore per il bambino.

9 Le responsabilità dei genitori

Anche se molte persone estranee alla famiglia prendono decisioni per i bambini, non per questo i genitori perdono la responsabilità su di loro. Al contrario, mamma e papà restano i primi e principali responsabili dei loro figli, eccetto in quelle situazioni in cui essi stessi diventano pericolosi per i loro bambini o a meno che un tribunale non lo abbia espressamente dichiarato.

10 Diritto inerente alla vita

Nessuno ha diritto di minacciare la vita di un bambino, né di fargli del male. In alcuni casi, gli Stati sono obbligati a intervenire direttamente per proteggerlo.

11 Identità

Ogni anno nel mondo nascono più di 40 milioni di bambini; nascono ma non vengono dichiarati alle amministrazioni locali perché farlo è troppo complicato o costoso per i loro genitori. Questi bambini, quindi, non avranno mai un documento che dichiara la loro identità, nazionalità, data di nascita, luogo di nascita ecc. La loro vita, man mano che proseguirà, sarà piena di difficoltà. Tutti i bambini del mondo dovrebbero avere una propria specifica identità.

12 Non essere separato dai propri genitori

Un bambino deve poter vivere con i propri genitori, che lo amano, lo proteggono e gli danno tutto quello di cui ha bisogno. Quando ciò non è possibile, lo Stato è obbligato a trovare delle soluzioni alternative.

13 Quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo

Succede che dei genitori facciano del male ai propri figli: a volte li picchiano, altre li maltrattano pesantemente a livello psicologico o li insultano. Questo è ovviamente vietato. A volte, l'unica soluzione per far stare al sicuro i bambini è farli vivere lontani dalla loro famiglia.

Gli Stati devono fare in modo che tutti i bambini in pericolo siano veramente protetti.

14 La separazione

A volte, i genitori proprio non ce la fanno più a vivere insieme e volersi bene come prima, e si separano. I bambini devono però poter contare su un rapporto positivo e continuato con entrambi i loro genitori, a meno che un tribunale non abbia deciso il contrario perché il bambino si trova in pericolo con l'uno o con l'altro. Ma solo e soltanto in questo caso.

15 Il diritto di abbandonare il proprio Paese e di ritornarvi

Un bambino deve poter lasciare il proprio Paese, o un altro dove si è stabilito, per raggiungere i propri genitori. E deve anche potervi ritornare,

per le stesse ragioni: nessuno Stato può impedire a un bambino di ricongiungersi con mamma e papà.

16 Spostamenti illeciti

A volte, gli adulti portano i bambini all'estero con sé, pur non avendone il diritto. Per esempio quando si sono separati, e non vogliono che il figlio possa rivedere ancora la mamma o il papà. I Paesi devono accordarsi tra loro per evitare che questo possa accadere.

17 Il diritto di esprimere liberamente la propria opinione

I bambini hanno il diritto di esprimere il proprio parere su tutte le decisioni che li riguardano. In particolare, quando i loro genitori si separano, hanno il diritto di dire ciò che pensano, anche se è un giudice a decidere con chi dovranno vivere.

18 Libertà di espressione

I bambini hanno il diritto di dire ciò che pensano su tutto ciò che li riguarda, a condizione ovviamente di rispettare l'opinione degli altri. Nonché di farlo senza commettere nessun tipo di violenza.

19 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Per la prima volta, un trattato internazionale afferma che i bambini hanno il diritto di pensare come vogliono, e anche di scegliere liberamente quale religione seguire. Evidentemente risulta molto difficile farlo laddove già esistono una religione ufficiale o, addirittura, di Stato.

20 Libertà di associazione e di riunione pacifica

I bambini hanno il diritto di riunirsi in associazioni, a patto che rispettino le leggi del loro Paese. È essenziale infatti che non sfruttino questi incontri per cercare di mettere in atto azioni violente.

21 Nessuna interferenza nella vita privata

I bambini hanno una loro vita privata, e nessuno ha il diritto di immischiarsi, tranne che per proteggerli. Per esempio, gli adulti non devono leggere la loro posta, a meno che non abbiano delle buone ragioni per pensare che questa corrispondenza faccia loro correre dei rischi reali.

22 Accesso all'informazione

È fondamentale che i bambini possano essere informati su quanto succede sia nel loro Paese che nel mondo in cui vivono. È necessario dunque che i giornali, ma anche le emittenti radiofoniche e televisive, parlino di ciò che li interessa e li coinvolge in modo chiaro e comprensibile.

23 I libri per i bambini

I libri non sono riservati solo agli adulti. Bisogna garantire ai bambini la lettura di libri comprensibili, che li appassionino e che siano scritti nella loro lingua. Devono essere accessibili a ognuno di loro, cioè non costare troppo; se troppo costosi per loro, i bambini devono poter avere accesso libero ai libri nelle biblioteche e prenderli in prestito gratuitamente.

24 Proteggere i bambini da informazioni e materiali che possano danneggiarli

Ci sono dei libri, dei giornali, dei filmati, dei videogiochi o dei siti Internet che si rivelano pericolosi per i bambini. È molto importante che i bambini siano consapevoli che Internet, soprattutto, può essere rischioso se non si usa con attenzione e precauzione. Gli Stati e gli adulti devono fare tutto il possibile per mettere in guardia i bambini su questi pericoli e proteggerli.

25 Istituzioni, istituti e servizi

Quando entrambi i genitori lavorano, il bambino deve trovare ospitalità in un istituto che lo sorvegli o, per meglio dire, lo «accolga» proponendogli varie attività. Gli asili, infatti, non sono da considerarsi luoghi di «sorveglianza», piuttosto degli ambienti che aiutano e accompagnano il bambino nel suo sviluppo armonioso.

26 Violenza sessuale

Ci sono degli adulti, ma a volte anche degli adolescenti, che commettono degli atti sessuali sui bambini o sugli adolescenti. Questo è severamente vietato in tutti i Paesi del mondo, anche se la persona responsabile degli abusi fa parte della famiglia del bambino. Anzi, questa circostanza è considerata ancora più grave da parte dei tribunali. Chi compie azioni così terribili rischia la prigione.

27 Protezione sostitutiva

Quando un bambino viene tolto alla sua famiglia perché deve esserne protetto, viene affidato a un'altra famiglia o a un istituto specializzato. Si dice allora che il bambino è affidato. È un giudice a prendere questa decisione, ma deve sempre spiegare al bambino qual è il motivo, e chiedergli cosa ne pensa. Il giudice può anche cambiare la sua decisione, se la situazione familiare migliora.

28 Adozione

A volte il bambino non ha più la propria famiglia. Diventa fondamentale allora che sia affidato a dei genitori adottivi, che lo tratteranno come se fosse un loro figlio, nato nella loro famiglia. È il principio dell'adozione: un bambino adottato ha esattamente gli stessi diritti degli altri bambini. L'adozione è possibile solo se è stato verificato che il bambino è veramente orfano o abbandonato.

29 Adozione all'estero

Spesso i bambini adottati provengono da Paesi molto poveri o in guerra. In questo caso bisogna assicurarsi che non solo non abbiano più una famiglia nel loro Paese di origine, ma anche che l'adozione non permetta a nessuno di arricchirsi. Non è facile da verificare, ma gli Stati fanno molta attenzione per evitare che accada.

30 Rifugiati

Oggi, più di 10 milioni di bambini risultano rifugiati in un altro Paese o abbandonati nel loro. Questo significa che non hanno più una casa, abitano in una capanna o sotto una tenda e, talvolta, hanno perso i loro genitori, la loro

scuola, i loro amici. Bisogna dunque offrire loro una protezione particolare, anche se è spesso molto difficoltoso quando c'è di mezzo la guerra.

31 Bambini mentalmente o fisicamente disabili

Molti bambini nel mondo nascono con un handicap o sono diventati disabili in seguito a una malattia o a un incidente. È molto importante che abbiano gli stessi diritti degli altri. Nella realtà però capita ancora troppo poco, in tutti i Paesi.

32 Cure speciali

I bambini handicappati spesso hanno bisogno di cure e trattamenti particolari, che si rivelano troppo costosi per una famiglia povera. Ma sono indispensabili per curare questi bambini, nonché per evitare che la loro condizione si aggravi.

33 Integrazione sociale

Non è sufficiente curare i ragazzi disabili. Bisogna che facciano veramente parte della società: che possano frequentare la scuola, che imparino un mestiere, che possano divertirsi come gli altri.

Perché ciò avvenga molto spesso i loro genitori hanno bisogno di un aiuto, in particolare di un sostegno dallo Stato.

34 Scambio di informazioni

Nel campo della disabilità, alcuni Paesi risultano all'avanguardia perché se ne occupano da parecchio tempo. È utile che spieghino a quelli non al loro livello come ce l'hanno fatta.

35 Il miglior stato di salute possibile

Lo stato di salute dei bambini è molto fragile, soprattutto all'inizio della vita. Ci sono dei Paesi, o delle aree di essi, in cui un quarto dei bambini muore prima dei cinque anni. È indispensabile che i servizi per la salute abbiano a disposizione un minimo di mezzi per curare i bambini, soprattutto i più piccoli, e per impedire che siano colpiti da malattie che non si possono prevenire con le vaccinazioni.

36 Lottare contro la malattia e la malnutrizione

È perché non sono nutriti a sufficienza che i bambini dei Paesi più poveri muoiono per malattie banali come la diarrea o il morbillo. Quasi 10 milioni di bambini con meno di cinque anni ogni anno perdono la vita per questa ragione. Se il mondo si impegnasse, potrebbe impedire che la maggior parte di loro sia costretta a questo triste destino.

37 Pianificazione familiare

Oggi siamo in grado di avere dei figli quando li desideriamo veramente: regoliamo le gravidanze attraverso la contraccezione. Ma ci sono luoghi del mondo in cui questi metodi non sono diffusi, spesso perché le donne non sono state informate per usarli, o sono troppo povere per comprarli. O ancora perché non sono accettati da parte della cultura e della religione del Paese in cui vivono.

38 **Pratiche tradizionali pregiudizievoli**

Da molti secoli, alcune società sottopongono i bambini a pratiche dolorosissime; e spesso non con lo scopo di fare loro del male, ma solo perché è un'abitudine. Per esempio, in molti Paesi africani, si taglia una parte del sesso delle bambine o a volte lo si cuce: queste torture si chiamano «escissione» e «infibulazione». La Convenzione le vieta; esistono ancora, ma per fortuna sono in diminuzione.

39 **Sicurezza sociale**

La sicurezza sociale esiste da molto tempo nei Paesi più ricchi: è grazie a essa che i bambini possono essere curati, anche se i loro genitori non hanno i soldi per farlo. Nei Paesi più poveri, invece, questo diritto non esiste veramente, anche se la Convenzione ribadisce che tutti i bambini devono averlo.

40 **Un livello di vita sufficiente**

La Convenzione dichiara che i bambini non devono vivere in povertà, cioè che tutti i genitori devono disporre dei mezzi per «allearli». Ma in molti luoghi del mondo le cose non stanno così. I Paesi più ricchi devono moltiplicare gli sforzi per aiutare i più poveri a combattere e uscire dalla miseria. Il problema è che non lo fanno tutti, né abbastanza.

41 **Alloggio**

L'alloggio fa parte di quanto è assolutamente necessario per la crescita di un bambino. La casa è il suo rifugio, è il luogo in cui prova pene e gioie. Non tutti i bambini del mondo però hanno un alloggio in cui possano sentirsi veramente a casa loro, e protetti.

42 **Educazione**

Neanche un solo bambino deve essere privato del diritto di andare a scuola. La Convenzione precisa che l'insegnamento primario deve essere obbligatorio e gratuito ovunque. Ma a circa 100 milioni di bambini esso è comunque negato, perché nel posto in cui vivono la scuola neppure c'è, o perché è troppo costosa da frequentare.

43 **Insegnamento secondario**

Tutti i bambini devono poter frequentare anche le scuole medie e superiori, sia nei percorsi di carattere generale che professionali. Ma questo diritto esiste per troppi pochi ragazzi, e soprattutto ragazze: a circa la metà di loro è negato, perché in certi Paesi si considera che la scuola secondaria è meno necessaria per le femmine che non per i maschi.

44 **Disciplina scolastica**

Può capitare che un bambino sia punito a scuola; le punizioni però devono essere applicate senza ferirlo o umiliarlo. Non ci può essere alcuna eccezione a questa regola.

45 **Cooperazione internazionale nel settore dell'educazione**

Sappiamo che molti bambini nel mondo non possono andare a scuola. Per questo tutti i Paesi devono impegnarsi affinché questo diritto sia rispettato

per ogni bambino: anche in quelle situazioni difficili in cui i Paesi sono in guerra, le scuole sono distrutte e i maestri non possono insegnare.

46 Sviluppo

Si va a scuola per imparare; ma anche perché tutti i propri talenti si possano sviluppare, per farsi degli amici, per comprendere il mondo, per realizzare propri progetti. A questo si riferisce la Convenzione quando utilizza la parola «sviluppo».

47 Diritti dell'uomo

A scuola si impara che tutti hanno gli stessi diritti e che essi devono essere osservati. È un luogo in cui si parla di tolleranza, rispetto degli altri, pace. Si impara così che i diritti dei bambini sono il cuore dei diritti dell'uomo.

48 Riposo, tempo libero, gioco

Tutti i bambini del mondo hanno il diritto di sognare, di ridere e di giocare. E hanno anche il diritto di... riposarsi. È scritto nella Convenzione!

49 Essere protetto contro lo sfruttamento economico

I bambini che non vanno a scuola spesso sono obbligati a lavorare nelle fabbriche, nelle miniere, nei campi, come domestici ecc. Subiscono quello che si chiama «sfruttamento economico», cioè lavorano ricevendo in cambio del denaro anche se sono, in genere, decisamente sottopagati. La Convenzione vieta questo sfruttamento. 100 milioni di bambini oggi lavorano in condizioni tali che mettono in pericolo la loro vita.

50 Uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Nessuno deve proporre a un bambino di trasportare o di usare delle droghe o dei medicinali pericolosi, e i bambini non devono accettarli: è vietato dalla legge in tutti i Paesi. Gli adulti devono spiegare loro chiaramente i pericoli legati alle droghe e all'alcool.

51 Lo sfruttamento sessuale

Alcuni adulti utilizzano i bambini e gli adolescenti come schiavi sessuali. Le femmine soprattutto, ma anche i maschi. Lo fanno per guadagnare molti soldi: li obbligano a prostituirsi, a volte dopo averli comprati o rapiti a genitori molto poveri. Spesso li drogano, li picchiano e li maltrattano. Quando vengono arrestati dalla polizia, gli sfruttatori rischiano molti anni di prigione.

52 Il rapimento, la vendita o la tratta di bambini

Gli adulti che sfruttano i bambini per farli lavorare o per farli prostituire, cercano di venderli come schiavi a gruppi criminali organizzati, spesso portandoli lontano dal loro Paese d'origine. Li trattano come delle merci. Queste attività criminali sono totalmente vietate dalla Convenzione.

53 Tortura, pena capitale

È assolutamente proibito torturare qualsiasi essere umano, sia bambino che adulto. La Convenzione vieta inoltre di applicare la pena capitale a un

minore, anche se ha compiuto il proprio crimine prima di diventare maggiorenne. Ma più di 30 Paesi nel mondo continuano ad applicarla.

54 L'imprigionamento

La Convenzione non vieta che venga imprigionato un minore: in alcuni casi si rivela necessario. Ma ciò deve avvenire solo qualora non si possa fare diversamente e dopo aver esaminato ogni possibilità per evitarlo, e l'imprigionamento deve essere il più umano e breve possibile. In carcere inoltre i minori devono sempre essere separati dagli adulti.

55 Conflitto armato

138 Quando è in corso una guerra, civile o internazionale, è vietato reclutare dei bambini come soldati. La Convenzione fissa il limite di età per l'arruolamento a 15 anni. L'Onu lo ha poi innalzato a 18 anni, in tutti i casi.

56 Proteggere la popolazione civile

Quando è in corso una guerra le popolazioni civili, cioè tutte le persone che non sono soldati, soffrono tantissimo, soprattutto i bambini, le donne e gli anziani. Tutti devono essere protetti dagli effetti diretti - bombardamenti, massacri ecc. - e indiretti - distruzione delle scuole, degli ospedali, carestie ecc. - dei conflitti.

57 Riadattamento fisico e psicologico

Chi ha molto sofferto, bambino o adulto, deve essere aiutato a «ricostruire» il proprio corpo e il proprio spirito; specialmente i bambini, perché sono più fragili. La guarigione delle loro ferite può richiedere anche molto tempo.

58 Colpevole di reato penale

Ci sono bambini o adolescenti che compiono azioni vietate dalla legge del proprio Paese. Essi non possono essere giudicati o condannati se non applicando regole precise che tengano conto della loro età e rispettino realmente la loro condizione di minorenni.

59 Ritenuto innocente

Come gli adulti, i minori non devono mai essere considerati colpevoli fino a che non sia provato che lo siano veramente.

60 Beneficiario di un'assistenza legale

Un bambino o un adolescente sospettato di un'azione vietata non deve mai essere forzato a dichiararsi colpevole. Deve inoltre poter ricevere l'aiuto di un avvocato; ma, in ogni parte del mondo, gli avvocati specializzati in diritto minorile sono troppo pochi.

61 Ricorrere contro ogni altra misura decisa

Quando un minorenni è condannato, deve poter essere giudicato da un altro tribunale, proprio come gli adulti: questa azione si definisce «fare appello». Ogni decisione che lo riguarda può infatti evidentemente essere modificata da un secondo tribunale.

62 Età minima

La Convenzione richiede agli Stati di fissare un'età minima al di sotto della quale nessun tribunale può giudicare o condannare un minore; su questo punto le leggi sono molto diverse da Paese a Paese, anche in Europa. In Italia non si può mettere in prigione un bambino prima dei 14 anni; si può comunque essere condannati a una pena leggera anche prima dei 14 anni.

63 Disposizioni più propizie

La Convenzione stabilisce delle regole «minime» da rispettare: se un Paese vuole fissare delle norme più favorevoli ai bambini, può farlo.

64 Far conoscere la Convenzione agli adulti e ai bambini

Gli adulti devono sapere che tutti i bambini hanno dei diritti, e che questi diritti sono scritti in un trattato. Ma anche i bambini devono saperlo. Con la Convenzione gli Stati si impegnano a spiegare tutto questo ai bambini, perché è per loro che il trattato è stato creato e quasi tutti i Paesi del mondo l'hanno sottoscritto.

65 Articoli 43-54

Gli ultimi dodici articoli della Convenzione sono dedicati alla valutazione e al controllo della sua reale applicazione, in tutti quei Paesi che si sono impegnati a rispettarla.

66 Comitato dei Diritti del Fanciullo

La Convenzione ha istituito un Comitato composto da 18 esperti che provengono dal mondo intero (all'inizio erano solo 10): ha sede a Ginevra, all'interno dell'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo dell'Onu. Ha il compito di esaminare il rapporto predisposto da ogni Paese e di comprendere in che modo ciascuno di essi rispetti la Convenzione.

67 Rapporti

Ogni cinque anni i Paesi devono trasmettere al Comitato un rapporto dettagliato su come applicano la Convenzione. Molti mesi prima, per farsi un'idea della situazione reale nel Paese, il Comitato consulta delle persone indipendenti provenienti dallo stesso: membri di associazioni in particolare. In questo modo sono in grado di porre le «domande giuste» ai rappresentanti ufficiali dello Stato.

68 Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF)

Nel 1946, le Nazioni Unite hanno fondato l'UNICEF per aiutare i bambini rimasti orfani durante la guerra e che avevano subito molte sofferenze. In seguito, l'UNICEF si è dedicato all'aiuto dei bambini dei Paesi poveri e di quelli in guerra; ha lavorato intensamente perché la Convenzione potesse vedere la luce nel 1989. L'UNICEF dà sostegno a tutti i Paesi del mondo, soprattutto a quelli maggiormente in difficoltà ad applicare la Convenzione. L'UNICEF fa parte della «famiglia» delle Nazioni Unite.

69 Raccomandazioni

Quando il Comitato dei Diritti del Fanciullo verifica che un Paese non rispetta a dovere la Convenzione, gli fa delle raccomandazioni affinché cambi un certo numero di leggi o di pratiche che non funzionano.

70 Firma

La firma è l'atto tramite il quale un governo segnala la propria intenzione di adottare una convenzione internazionale.

71 Ratifica

140 La ratifica è il voto tramite il quale il parlamento di un Paese accetta un trattato; così facendo segnala che adatterà a esso le proprie leggi. Ma esso può anche predisporre alcune «riserve», cioè decidere di non applicare l'una o l'altra disposizione del trattato.

72 Entrata in vigore

Un trattato o una convenzione internazionale entrano in vigore quando diventano applicabili. A partire da quel momento tutto il contenuto del testo deve essere applicato dal Paese che l'ha ratificato. La Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo è entrata in vigore il 2 settembre 1990, quando 20 Paesi l'hanno ratificata; l'Italia l'ha fatto alcuni mesi dopo, il 27 maggio 1991, con la legge n. 176.